

Pubblicazioni dei dipartimenti e d'altre amministrazioni della Confederazione

Approvazione di tariffe d'istituti d'assicurazione privati

(Art. 46 cpv. 3 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori del 23 giugno 1978 [RS 961.01])

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato le tariffe seguenti; queste decisioni concernono contratti d'assicurazione in corso:

Decisione del 19 luglio 1979

Tariffa sottoposta da «Winterthur» Società Svizzera di Assicurazioni, Winterthur, per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni patrimoniali degli avvocati, notai, fiduciari, esperti contabili.

Decisione del 3 agosto 1979

Tariffa sottoposta da Alpina Compagnia d'assicurazioni SA, Zurigo, per l'assicurazione combinata contro le malattie e gli infortuni.

Indicazione concernente i rimedi giuridici

Questa comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 1968 (RS 172.021) sulla procedura amministrativa possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe mediante un ricorso presentato al Dipartimento federale di giustizia e polizia, 3003 Berna. Il ricorso deve essere proposto in due esemplari entro i successivi trenta giorni dopo questa pubblicazione e deve contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo termine, la decisione d'approvazione della tariffa può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Bundesrain 20, 3003 Berna.

4 settembre 1979

Ufficio federale delle assicurazioni private

Decisione concernente divieti agli autocarri di transitare sulla N 13

del 16 agosto 1979

Il Dipartimento federale dell'interno,

visto l'articolo 84 capoverso 2 dell'ordinanza del 31 maggio 1963¹⁾ sulla segnaletica stradale,

decide:

Art. 1

Sulla nazionale N 13, tra Andeer e il tunnel del Gai, è pronunciato il divieto di transito per gli autocarri sui seguenti tronchi a tre corsie:

Direzione nord-sud:

- Andeer-Bärenburg
- Avers-Galerie de Rof
- Sagenstutz/Nufenen
- Wieberstutz/Hinterrhein

Direzione sud-nord:

- Galleria del Gai-Isola

Art. 2

La presente decisione può essere impugnata con ricorso al Consiglio federale, giusta l'articolo 72 lettera a della legge federale del 20 dicembre 1968²⁾ sulla procedura amministrativa.

Art. 3

La presente decisione entrerà in vigore non appena saranno apposti i relativi segnali.

16 agosto 1979

Dipartimento federale dell'interno:
Hürlimann

¹⁾ RS 741.21

²⁾ RS 172.021

Ammissione alla verificaione di sistemi di contatori d'electricità

del 15 agosto 1979

In virtù degli articoli 9 e 17 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia e conformemente all'articolo 16 dell'ordinanza del 23 giugno 1933 sulla verificaione dei contatori d'electricità, abbiamo ammesso alla verificaione il seguente sistema di contatore d'electricità, attribuendogli il segno di sistema indicato:

Fabbricante: S.A. Brown, Boveri & Cie., Baden

Supplemento al: Trasformatore di tensione monofase, isolamento di resina sintetica.

S
41

Tipo a due poli isolati: VKV
Tensioni d'esercizio massime: 12; 17,5; 24; 36 kV
Tensioni di prova: 35/4; 45/4; 55/4; 75/4 kV
Frequenze: 16 2/3 Hz fino 60 Hz

Indicazioni supplementari al tipo VKV:

- a. indicazione della tensione massima d'esercizio;
- b. altre lettere possono essere allegate per l'identificazione interna.

Esempio d'una indicazione del tipo completo: VKV 24 CAO

15 agosto 1979

Ufficio federale di metrologia:
Il direttore, Perlstain

Decisione sulla determinazione di regioni economicamente minacciate

del 13 agosto 1979

Il Dipartimento federale dell'economia pubblica,

visto l'articolo 3 dell'ordinanza del 21 febbraio 1979¹⁾ sugli aiuti finanziari completivi in favore delle regioni economicamente minacciate,

decide:

Art. 1

Sono considerate regioni economicamente minacciate ai sensi del decreto federale del 6 ottobre 1978²⁾ sugli aiuti finanziari completivi in favore delle regioni economicamente minacciate, oltre alle regioni enumerate nella decisione del 9 maggio 1979³⁾, le regioni seguenti:

a. Nel Canton Friburgo:

- i Comuni di Altavilla, Büchslen, Cordast, Courgevoux, Courlevon, Courtaman, Cressier, Galmiz, Gempenach, Greng, Grossgurmels, Grossguschelmuth, Jeuss, Kleinböisingen, Kleingurmels, Kleinguschelmuth, Liebistorf, Lurtigen, Merlach, Monterschu, Muntelier, Morat, Salvenach e Ulmiz.

b. Nel Canton Argovia:

- i Comuni di Burg, Dürrenäsch, Gontenschwil, Leimbach, Menziken, Oberkulm, Reinach, Teufenthal, Unterkulm e Zetzwil.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore con la sua pubblicazione nel Foglio Federale. Può essere impugnata mediante ricorso al Consiglio federale entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione.

13 agosto 1979

Dipartimento federale dell'economia pubblica:
Honegger

¹⁾ RU 1979 246

²⁾ RU 1979 240

³⁾ FF 1979 II 111

Pubblicazioni dei dipartimenti e d'altre amministrazioni della Confederazione

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1979
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	35
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	04.09.1979
Date	
Data	
Seite	688-691
Page	
Pagina	
Ref. No	10 112 945

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.